



**RESIDENZA**  
**EMANUELE TAPPARELLI D'AZEGLIO**  
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
 V. Cuneo 16 - 12037 Saluzzo CN



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.38 DEL 25/07/2024

**OGGETTO: PROBLEMATICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE DELLA PRECEDENTE I.P.A.B. "RESIDENZA EMANUELE TAPPARELLI D'AZEGLIO" CON LA PRECEDENTE I.P.A.B. "PIO ISTITUTO GUGLIELMI BARALIS OBERTI". PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventiquattro addi venticinque del mese di luglio alle ore 09:30 nell'apposita sala della Sede dell'Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio ed intervennero i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. DRAGO Rag. Tiziana	Vice Presidente	Sì
2. COLOMBANO Rag. Luigi	Consigliere	Sì
3. PANSA Geom. Agostino	Consigliere	Sì
4. BOSIO Dott.ssa Carla	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	0

Con l'assistenza del Segretario Dott. PERRONE Massimo, il quale svolge le funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza la Sig.ra Tiziana Drago, il quale, verificato il raggiungimento del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

---

Estremi di pubblicazione e di esecutività sul retro

## IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio (d'ora in poi Residenza) è attualmente Azienda pubblica di servizi alla persona in forza di deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 167 del 23 dicembre 2020,
- con tale provvedimento la Giunta Regionale ha deliberato di trasformare l'I.P.A.B. avente identica denominazione in Azienda pubblica di servizi alla persona sulla base dello statuto proposto, composto di n. 18 articoli, approvato dalla citata deliberazione e alla stessa allegato,
- prima della trasformazione in azienda pubblica, in forza di deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 20 dicembre 2019, era stata approvata la fusione per incorporazione dell'I.P.A.B. Pio Istituto Guglielmi Baralis Oberti (d'ora in poi Pio Istituto), quale ente incorporato, nell'I.P.A.B. Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio, quale ente incorporante;

Dato atto che a seguito della fusione per incorporazione, è stata trasferita alla Residenza la titolarità di tutti i diritti ed obblighi giuridici, economici, patrimoniali e di qualsiasi altra natura già in capo all'incorporato Pio Istituto, compresa, la proprietà dei beni immobili del Pio Istituto;

Dato atto, ulteriormente, che in data 21 dicembre 2018, prima della citata fusione, venne stipulata convenzione tra l'allora I.P.A.B. Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio e l'I.P.A.B. Pio Istituto Guglielmi Baralis Oberti.;

Preso atto che,

- 1) Nel preambolo della citata convenzione si legge che la stessa viene approvata tra l'altro "al fine di regolamentare il rapporto di collaborazione e di stabilire i reciproci impegni che dovranno essere mantenuti sia in sede di fusione e sia a fusione avvenuta";
- 2) Lo schema di convenzione è stato approvato dai rispettivi Consigli di amministrazione;
- 3) L'art. 1 della convenzione ribadisce quanto espresso nel preambolo di cui si è fatto riferimento;
- 4) L'art. 2, disciplinante gli obblighi del Pio Istituto, prevede, che lo stesso si impegni ad effettuare, non appena stipulata la convenzione, un'anticipazione di cassa infruttuosa alla Residenza per l'importo di euro 500.000,00, per la realizzazione del progetto di riqualificazione dell'ex convento di S. Bernardino volta alla sua trasformazione in centri diurni per disabili;
- 5) L'art. 3 disciplinante gli obblighi della Residenza, prevede che la stessa si impegni
  - alla ristrutturazione della sede di C.so Piemonte 59 a Saluzzo, come da progetto esecutivo già approvato e finanziato dal Pio Istituto,
  - a concedere in comodato gratuito alla Caritas tutti gli immobili già costituenti la sede del Pio Istituto in C.so Piemonte 59,
  - ad assumere a proprio carico i costi degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali già costituenti la sede del Pio Istituto,
  - ad acquistare il basso fabbricato adiacente la sede del Pio Istituto,
  - a mettere a disposizione della Caritas il basso fabbricato di cui sopra con un contratto di comodato di pari durata di quello costituente la sede, cioè per un tempo di 99 anni,
  - a ospitare in una delle strutture gestite dall'ente, in memoria dei tre fondatori del Pio Istituto, i religiosi appartenenti alla diocesi di Saluzzo che possano averne necessità, fornendo loro l'assistenza sociosanitaria appropriata, vita natural durante;

Dato atto che fra le somme presenti a bilancio, nell'ambito dell'avanzo vincolato risultano importi, anche rilevanti, accantonati e vincolati in relazione agli obblighi di derivanti dalla citata convenzione,

Considerato, che a seguito di interlocuzioni fra i componenti di questo organo, i competenti funzionari dell'Ente ed il revisore dei conti – Dott. Barreri, è emersa la necessità di valutare se dal punto di vista giuridico i vincoli e gli obblighi derivanti dagli atti citati spendano ancora i loro effetti, avendo come conseguenza la necessità di mantenere a vincolo nei bilanci le somme derivate, al Tapparelli, dalla citata fusione;

Considerato, ulteriormente, che a tale scopo è stato dato mandato al Segretario Direttore Generale di acquisire idoneo parere legale in merito;

Preso atto che con determinazione del citato Segretario Direttore Generale, n. 93 in data 22 maggio 2024, è stato affidato a Studio Legale Associato di Cuneo, nella persona dell'Avv. Claudio Demaria, incarico di consulenza legale in relazione alle problematiche sorte dalla fusione con il Pio Istituto Guglielmi Baralis Oberti, con particolare riferimento alla convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei reciproci rapporti;

Valutato che il punto cruciale della richiesta di parere sia l'attuale vigenza della già citata convenzione;

Preso atto che, con nota in data 16 luglio 2024 – pervenuta agli atti dell'ente in data 24/077"024 – prot. 2653 II.I.3.21 l'Avvocato Demaria rassegnava il parere richiesto, agli atti dell'Amministrazione, evidenziando quanto di seguito indicato:

*“Ai sensi del citato art. 7 la durata, come cennato, è collegata all'approvazione della fusione, di talché, essendo la fusione intervenuta nel dicembre 2019, la convenzione non è più vigente.*

*Peraltro, l'art. 1 della convenzione dispone che la finalità della stessa è quella di regolamentare il rapporto di collaborazione e i reciproci impegni (che dovranno essere mantenuti sia in sede di fusione e sia a fusione avvenuta).*

*Tra gli obblighi a carico dell'ente incorporante ve ne sono alcuni che per loro natura non possono che operare indefinitamente, quale quello di ospitare i religiosi appartenenti alla diocesi di Saluzzo che possano averne necessità, così come quello di obbligarsi a mantenere la sede di C.so Piemonte intitolata al Centro Guglielmi Baralis Oberti.*

*Un ragionamento diverso occorre fare con riferimento agli interventi sugli immobili.*

*Premesso che gli immobili già costituenti la sede del Pio Istituto sono stati concessi in comodato alla Caritas, la sede di C.so Piemonte, intitolata al centro Guglielmi Baralis Oberti, è stata mantenuta, i costi degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei locali concessi alla Caritas è sopportata dalla Residenza mentre il basso fabbricato censito in catasto al foglio n. 81, mappali nn. 432, 414/P, 516, 606 e 900 non può essere acquistato in quanto affetto da difformità edilizie che impediscono la rogabilità dell'atto, va ribadito che tutti gli immobili già di proprietà del Pio Istituto, sono divenuti, in forza della citata delibera della Giunta Regionale, di proprietà della Residenza, cui sono stati integralmente trasferiti.*

*Ne consegue che le scelte in ordine alla loro ristrutturazione o alla loro destinazione, fermi restando gli altri eventuali obblighi di carattere pubblicistico, rimangono nella disponibilità della Residenza che, a mio avviso, non è più tenuta a rispettare integralmente le pattuizioni convenute in sede di convenzione, benché, come parimenti già visto, la convenzione stessa prevede che i reciproci impegni "dovranno essere mantenuti...a fusione avvenuta".”*

Preso atto che dal citato parere si evince che la Residenza non sarebbe più tenuta a rispettare integralmente le pattuizioni convenute in sede di convenzione, benché la convenzione stessa preveda che gli obblighi sottoscritti avrebbero dovuto essere mantenuti anche a fusione avvenuta;

Valutato che tale parere è stato inoltrato, per le vie brevi, al Dott. Barreri Stefano, Revisore dei Conti dell'Ente;

Dato atto che il citato professionista, nel proprio parere, in data 24 luglio 2024, ha evidenziato di concordare con quanto espresso dall'Avvocato Demaria sull'attuale vigenza dei vincoli gravanti sulle somme presenti a bilancio, nell'ambito dell'avanzo di amministrazione vincolato, invitando l'ente a procedere alla determinazione degli importi vincolati che possono essere rimossi con contestuale adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

Ritenuto pertanto di statuire in merito alle problematiche relative alla questione in argomento, ritenendo la propria competenza;

Acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilasciato dal Segretario Direttore Generale;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i., del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i., dal Segretario – Direttore Generale;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

## DELIBERA

Di richiamare la su estesa premessa a far parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

Di prendere atto del parere emesso in data 16 luglio 2024 – pervenuto agli atti dell'ente in data 24/07/2024 – prot. 2653 II.I.3.21 l'Avvocato Claudio Demaria di Cuneo;

Di prendere atto, ulteriormente, del parere emesso dal Revisore dei Conto Dott. Stefano Barreri in data 24 luglio 2024, agli atti dell'Amministrazione;

Di dichiarare che la Residenza non è più tenuta a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nella convenzione, stipulata in data 21 dicembre 2018, ai fini della fusione per incorporazione dell'I.P.A.B. Pio Istituto Guglielmi Baralis Oberti (d'ora in poi Pio Istituto), quale ente incorporato, nell'I.P.A.B. Residenza Emanuele Tapparelli d'Azeglio, quale ente incorporante;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. 14 aprile 2022, n. 9-4883;

Di dare mandato al Segretario Direttore Generale per gli adempimenti relativi all'esecuzione del presente provvedimento al fine di proporre a questo organo gli idonei atti volti a procedere alla determinazione degli importi vincolati, relativi agli obblighi derivanti dalla convenzione in argomento, che possono essere rimossi con contestuale adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanimemente espressa, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 e s. m. i., stante l'urgenza motivata dall'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL VICE PRESIDENTE**

F.to: DRAGO Rag. Tiziana

**IL CONSIGLIERE**

F.to: COLOMBANO RAG. LUIGI

**IL CONSIGLIERE**

F.to: PANSA GEOM. AGOSTINO

**IL CONSIGLIERE**

F.to: BOSIO DOTT.SSA CARLA

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

F.to: Dott. PERRONE Massimo

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, 08/08/2024

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

Dott. PERRONE Massimo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

-----

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 10 giorni consecutivi a partire dal **08/08/2024** ai sensi art. 22 – comma 1 – L.R. 02/08/2017, n. 12.

Saluzzo, li 08/08/2024

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

F.to:Dott. PERRONE Massimo

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA IL **25-lug-2024** ai sensi dell'art. 134, comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza determinati dall'adozione degli atti consequenziali

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

Dott. PERRONE Massimo